

FOGLIO FEDERALE

Anno X.º.

Berna, 16 febbraio 1927.

Volume I.

Si pubblica di regola una volta la settimana. Prezzo: Fr. 1 l'anno per gli abbonati paganti al Foglio ufficiale del Cantone Ticino e per gli abbonati di lingua italiana al Foglio ufficiale del Cantone dei Grigioni, e fr. 10 per i soli abbonati al Foglio Federale.

Amministrazione: *Tipografia Cantonale Grassi & C.º, Bellinzona.*

Decreto del Consiglio federale

concernente

la votazione popolare del 15 maggio 1927 sulla legge federale del 10 febbraio 1926 sulla circolazione degli automobili e dei velocipedi, e sul decreto federale del 1º ottobre 1926 che modifica l'art. 30 della Costituzione federale.

(Del 28 gennaio 1927)

IL CONSIGLIO FEDERALE SVIZZERO,

considerando che contro la legge federale del 10 febbraio 1926 sulla circolazione degli automobili e dei velocipedi è stata presentata in tempo utile una domanda di referendum appoggiata da 91.781 firme valide e che sono in tal modo osservate nel presente caso le disposizioni legali sul referendum;

in esecuzione dei numeri II e III del decreto federale del 1º ottobre 1926 che modifica l'art. 30 della Costituzione federale,

decreta:

1. La votazione popolare sulla legge federale del 10 febbraio 1926 sulla circolazione degli automobili e dei velocipedi, e sul decreto federale del 1º ottobre 1926 che modifica l'art. 30 della Costituzione federale avrà luogo in tutto il territorio della Confederazione la domenica 15 maggio 1927 e, dato il caso, già la vigilia.

2. La Cancelleria federale è incaricata di prendere le necessarie disposizioni, prescritte dalla legge, per l'attuazione della votazione.

3. Gli invii ufficiali degli stampati della votazione godono della franchigia postale fino a 50 chilogrammi; i pacchi di peso superiore ai 5 chilogrammi sono esenti anche dalla tassa di facchinaggio.

4. Le comunicazioni telefoniche o telegrafiche relative all'accertamento del risultato della votazione, così quelle delle autorità inferiori alle Cancellerie di Stato, come quelle di queste alla Cancelleria federale, sono esenti da tassa.

5. Il presente decreto sarà comunicato ai Cantoni per l'affissione, e inserito nel Foglio federale.

Berna, 28 gennaio 1927.

In nome del Consiglio federale svizzero,

Il Presidente della Confederazione:

MOTTA.

Il Cancelliere della Confederazione:

KAESLIN.

Circolare

del

Consiglio federale ai Governi cantonali concernente la votazione popolare del 15 maggio 1927 sulla legge federale del 10 febbraio 1926 sulla circolazione degli automobili e dei velocipedi, e sul decreto federale del 1° ottobre 1926 che modifica l'art. 30 della Costituzione federale.

(Del 28 gennaio 1927.)

Fedeli e cari Confederati,

Ci pregiamo informarvi che la votazione popolare sulla legge federale del 10 febbraio 1926 sulla circolazione degli automobili e sui velocipedi, e sul decreto federale del 1° ottobre 1926 che modifica l'art. 30 della Costituzione federale è stata da noi oggi fissata la domenica 15 maggio 1927 e, dato il caso, già la vigilia 14 maggio 1927.

Votazione popolare del 15 maggio 1927

SU

- I. la legge federale del 10 febbraio 1926 sulla circolazione degli automobili e dei velocipedi;**
II. il decreto federale del 1° ottobre 1926 che modifica l'art. 30 della Costituzione federale.

I. La legge federale del 10 febbraio 1926 sulla circolazione degli automobili e dei velocipedi è pubblicata nel foglio federale 1926, volume unico, pag. 97.

II. Il decreto federale del 1° ottobre 1926 che modifica l'art. 30 della Costituzione federale è pubblicato nel Foglio federale, 1926, volume unico, pagina 603.

Estratto delle risoluzioni del Consiglio federale

(Dell' 8 febbraio 1927.)

L'«Union», società d'assicurazione a Ginevra, è autorizzata ad esercitare l'assicurazione contro gl'infortuni, l'assicurazione in caso di responsabilità civile, l'assicurazione contro gli incendi, il furto con scasso, la rottura di vetri e i danni causati dalle acque.

(Del 10 febbraio 1927.)

Il Ministro degli affari esteri della Repubblica del Guatemala ha trasmesso al Consiglio federale la comunicazione del Generale Don Lazaro Chacon della sua elezione alla Presidenza di quella Repubblica.

Secondo una comunicazione della Legazione dei Paesi Bassi, il Governo olandese ha promosso, il 25 gennaio scorso, al grado di Console il signor C. Haessig, Viceconsole onorario a Basilea.

(Dell' 11 febbraio 1927.)

Il Dipartimento federale delle finanze ha ricevuto i seguenti doni durante il III° e il IV° trimestre 1926 :

Decreto del Consiglio Federale concernente la votazione popolare del 15 maggio 1927 sulla legge federale del 10 febbraio 1926 sulla circolazione degli automobili e dei velocipedi, e sul decreto federale del 1° ottobre 1926 che modifica l'art. 30 dell...

In	Bundesblatt
Dans	Feuille fédérale
In	Foglio federale
Jahr	1927
Année	
Anno	
Band	1
Volume	
Volume	
Heft	07
Cahier	
Numero	
Geschäftsnummer	---
Numéro d'objet	
Numero dell'oggetto	
Datum	16.02.1927
Date	
Data	
Seite	97-101
Page	
Pagina	
Ref. No	10 148 584

Das Dokument wurde durch das Schweizerische Bundesarchiv digitalisiert.

Le document a été digitalisé par les Archives Fédérales Suisses.

Il documento è stato digitalizzato dell'Archivio federale svizzero.